

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Art . 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali . Il numero delle lampade ammonta complessivamente **a 602**. La concessione si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti dei cimiteri stessi, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara per l'ampliamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge .

Art . 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata con decorrenza 01.01.2011 e scadenza al 31.12.2012 escludendosi fin da ora la clausola del tacito rinnovo. L' Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non superiore a 6 (sei)mesi, nelle more dell'espletamento del procedimento di una nuova gara.

L'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge; in tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.

ART .3 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe, cappelle, loculi, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri comunali, di seguito denominati "tombe".

L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione ed accensione a chiunque ne faccia richiesta dietro pagamento delle seguenti tariffe:

A . Abbonamento annuo € 18,08 Iva esclusa;

Nella tariffa di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica. E' esclusa l'I.V.A. che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e di bollettazione.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno l'abbonamento decorrerà dalla data di accensione della lampadina e pertanto ai signori abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal primo giorno in cui avrà inizio l'erogazione di energia. Eventuali resti dell'importo già versato verranno scontati sull'abbonamento annuale successivo.

B. Contributo di allacciamento iniziale € 18,08 Iva esclusa.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori: di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica; di apertura e chiusura di piccole opere murarie; per la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina. E' esclusa l'I.V.A. che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.

I rapporti tra il concessionario e gli utenti sono regolati dalle condizioni di cui alla allegata bozza di contratto di **Abbonamento**.

La durata minima del contratto di abbonamento è fissata in anni tre; alla scadenza del triennio il contratto si intenderà rinnovato annualmente per tacito consenso; l'eventuale disdetta deve

pervenire almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata indirizzata all'impresa concessionaria presso il suo domicilio legale.

Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario, che provvederà anche alla loro sostituzione tempestiva qualora queste si brucino o comunque si consumino.

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato.

Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

Art 4. GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario si impegna allo svolgimento del servizio con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) fornitura dell'energia elettrica a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle tombe, purché il richiedente accetti le condizioni di abbonamento di cui alla allegata bozza di contratto di **Abbonamento**;

b) realizzazione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a cura e spese del concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati osservando le vigenti normative in materia;

c) estensione dell'impianto in qualsiasi punto dei cimiteri sia necessario, con materiali a norma delle vigenti leggi;

d) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli altri inerenti agli impianti. E' Fatto obbligo al soggetto che effettua il lavoro di segnalare al concessionario ,ove possibile preventivamente, la necessità di intervenire e l'esatta ubicazione dei luoghi in cui effettuare l'intervento.

e) custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, con obbligo della messa in sicurezza di quelli obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute;

f) sostituzione diligente e tempestiva , di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine rotte, asportate , fulminate o mancanti per qualsiasi motivo;le lampade collocate in sostituzione e quelle di nuova installazione dovranno essere del tipo a LED;

g) garanzia da parte del concessionario di immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte del comune;

h) per i sepolcri di nuova costruzione la ditta concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese agli eventuali lavori di completamento necessari per l'allaccio della lampada votiva accollandosi ogni onere per poter eseguire l'allacciamento degli utenti al servizio.

Il concessionario dovrà altresì gestire i rapporti con gli utenti. Tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza, gentilezza e decoro e conformarsi al contesto e alle peculiarità del servizio.

Alla scadenza della concessione tutte le opere e gli impianti realizzati in adempimento e ai sensi del presente capitolato restano di proprietà del Comune senza alcun onere di indennizzo .

Art .5 - RAPPORTI CON IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRI SOGGETTI

Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica ed a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento di tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario ed il fornitore dell'energia elettrica, ed ai rapporti tra la ditta concessionaria ed il personale dipendente.

Il Comune rimane altresì estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società già detentrica del servizio, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

Art . 6 – DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire al Comune tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti, senza che nulla gli sia dovuto; tali condizioni saranno attestate da apposito verbale redatto congiuntamente dalle parti e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art . 7 – DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro Soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'inadempienza a questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto.

Art . 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, oltre a quanto stabilito negli altri articoli del capitolato, è obbligato:

- a) alla osservanza scrupolosa delle disposizioni e dei patti stabiliti nel presente capitolato *e nella allegata bozza di contratto di abbonamento*;
- b) alla sostituzione, almeno entro sette giorni dalla data di segnalazione, delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate;
- c) a corrispondere entro i termini di cui all'art .9 il canone annuo;
- d) alla tenuta di un registro degli abbonati, aggiornato con le eventuali disdette e nuovi allacciamenti, da consegnare in copia all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro il 10 settembre di ogni anno;
- e) alla tenuta di una contabilità ai fini fiscali e a norma di legge concernente l'attività di cui trattasi;
- e bis) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati a tutti i movimenti finanziari connessi all'affidamento del servizio di cui al presente capitolato- ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;
- f) alla riscossione delle tariffe e altre spese a carico degli utenti entro il 30 giugno di ciascun anno;
- g) ad assumersi la responsabilità per danni alle persone e/o alle cose del Comune e dei terzi che potrebbero derivare dal servizio gestito;
- h) servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali;
- i) all'assicurazione a proprie spese del personale operaio dipendente contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria;

j) a nominare , in sede di stipula del contratto ,un referente responsabile in loco, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda .

Il Concessionario dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il concessionario comunica un recapito a cui gli utenti e l'amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi .

Art . 9 – CANONE CHE IL CONCESSIONARIO DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE

La Ditta concessionaria dovrà corrispondere al Comune un canone annuo determinato sulla base dell'offerta resa in sede di gara oltre a IVA nella misura di legge,entro il 10 dicembre di ciascun anno di riferimento . A fronte di tale versamento il Comune emetterà regolare fattura.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi otto giorni dalla scadenza , applicherà gli interessi nella misura legale vigente, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 14.

Art . 10 – REVISIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui al presente capitolato, riguardanti i corrispettivi di pertinenza del concessionario possono essere soggette a revisione annuale, con apposita deliberazione dell'organo competente ; contestualmente, e nella medesima percentuale di aggiornamento delle tariffe di cui all'art. 3, saranno variati i corrispettivi spettanti al Comune.

Art . 11 – VIGILANZA

Gli operatori comunali addetti al servizio cimiteriale sono tenuti a far rispettare tutte le regole concernenti il buon andamento del servizio.

Art . 12 – INADEMPIENZE – PENALITA'

Il concessionario è soggetto al pagamento delle sottoriportate penali nei seguenti casi di inadempienza:

- a) penale di € 250,00 per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 giorni dalla domanda dei privati, per ogni giorno di ritardo;
- b) penale di € 2,50 per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni dalla richiesta, per ogni giorno di ritardo;
- c) penale di € 250,00 per ogni irregolarità accertata nella gestione del Servizio o violazione delle clausole contrattuali;

Tali penalità potranno essere ulteriormente aumentate, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale , a seconda della gravità delle mancanze accertate, restando comunque salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art . 13 – CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria , a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato dovrà prestare, in una delle forme di legge , e prima della sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva dell'importo di € pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo della concessione pari ad €..... .

Tale garanzia verrà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art . 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a . mancata esecuzione dei nuovi impianti di luce votiva a servizio di nuove costruzioni cimiteriali;
- b . abbandono della concessione;
- c. sub-concessione senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- d .gravi e ripetute inadempienze agli obblighi verso gli utenti e verso il Comune quali:
 - persistente mancata manutenzione degli impianti;
 - ripetute inadempienze verso gli utenti;
 - mancato o ritardato (oltre 30 giorni) pagamento del canone al Comune.

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al concessionario, ovvero questi non osservi i patti e condizioni contrattuali, il Comune procederà a diffidarlo assegnando un termine non superiore a quindici giorni per i relativi adempimenti. Scaduto infruttuosamente il termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Art . 15 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio verrà affidata a mezzo di gara pubblica aperta, con il criterio di aggiudicazione costituito dal maggior aumento offerto sul canone posto a base di gara .

Art . 16 – ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto – concessione da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sono a carico della Ditta concessionaria.

Art . 17 - INTERRUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE

Il servizio in oggetto potrà, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, e previo preavviso di 30 giorni, essere interrotto -in toto o parzialmente -in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse. Resta stabilito che nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata, nella fattispecie, dal concessionario.

Art .18 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITA'

Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

Ai fini di cui sopra tal fine il concessionario si impegna a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità

civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a € 1.000.000,00 (un milione).

Art . 19 - RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione dell'Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto di trenta giorni dalla scadenza della prima semestralità da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R.

In caso di impugnazione del bando di gara da parte di imprese del settore e/o dell'aggiudicazione da parte del secondo classificato, la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare qualsiasi determinazione dell'Amministrazione comunale in merito ad un'eventuale resistenza in giudizio o all'esercizio del potere di autotutela, rinunciando espressamente a richiedere qualsivoglia risarcimento/indennizzo per qualunque decisione dell'amministrazione comunale.

Art . 20 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ad ogni effetto di legge il concessionario dovrà eleggere il suo domicilio nel Comune di Armeno.

Art . 21 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia, che non sia possibile comporre in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Verbania .

Art . 22- NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art . 23- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Allegato del capitolato d'oneri
Comune di Armeno
Provincia di Novara
Servizio di illuminazione votiva

DITTA CONCESSIONARIA :.....

CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Il sottoscritto

Residente a..... Cap..... prov.....

Via.....

Telefono.....

Presa visione delle tariffe e dell'allegato disciplinare

CHIEDE

Che venga realizzato l'allacciamento elettrico fino alla tomba del fu signore/a

.....

Presso il cimitero di.....

situato nel comune di Armeno.

Si impegna a pagare il contributo di allacciamento dovuto e la quota di abbonamento annuo ed a rispettare quant'altro previsto nel nell'allegato disciplinare di cui dichiara di conoscere ed accettare integralmente i contenuti .

ARMENO, li

Timbro e firma concessionario

Firma del richiedente

Informativa ai sensi del Dlgs 196/2003 :

Vi informiamo che i dati personali riguardanti la Vs. persona saranno oggetto di trattamento per finalità gestionali (invio delle fatture o comunicazioni varie),che tali dati non saranno oggetto di finalità commerciali, statistiche o quant'altro e che non saranno divulgati all'infuori della nostra ditta o dell'archivio comunale.

Firma per accettazione

Allegato del contratto di abbonamento relativo al servizio illuminazione votiva

DISCIPLINARE DI ABBONAMENTO

ART . 1 CONTRATTO DI ABBONAMENTO- DURATA

Chiunque voglia fare installare luci votive su una qualsiasi tomba, dovrà sottoscrivere contratto con la concessionaria del servizio, versando anticipatamente le tariffe di cui all'art. 2 del presente disciplinare .

Gli appositi moduli a stampa saranno forniti dalla concessionaria, che si riserva di dare corso alla domanda stessa dopo avere verificato se sia tecnicamente possibile eseguire l'impianto .

L'abbonato , firmata la domanda di utenza, implicitamente autorizza la ditta a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica.

La durata minima del contratto di abbonamento è fissata in anni tre; alla scadenza del triennio il contratto si intenderà rinnovato annualmente per tacito consenso; l'eventuale disdetta deve pervenire almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata indirizzata all'impresa concessionaria presso il suo domicilio legale.

ART . 2 TARIFFE DI ABBONAMENTO

A . Abbonamento annuo € 18,08 Iva esclusa;

Nella tariffa di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica. E' esclusa l'I.V.A. che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e di bollettazione.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno l'abbonamento decorrerà dalla data di accensione della lampadina e pertanto ai signori abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal primo giorno in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Eventuali resti dell'importo già versato verranno scontati sull'abbonamento annuale successivo.

B . Contributo di allacciamento iniziale € 18,08 Iva esclusa.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori: di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica; di apertura e chiusura di piccole opere murarie; per la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina. E' esclusa l'I.V.A. che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.

Le tariffe sia di abbonamento che di primo impianto sono determinate dal Comune; pertanto le tariffe sopra indicate sono sostituite di diritto con quelle successivamente determinate dai competenti organi comunali .

ART . 3 - PAGAMENTI

L'abbonato è tenuto a versare le rate alla concessionaria nel suo domicilio legale, anche a mezzo di conto corrente postale, nei dieci giorni successivi alla scadenza della rata.

ART . 4-MOROSITA'

Trascorsi dieci giorni dalla scadenza della rata senza che l'abbonato abbia provveduto al pagamento, la concessionaria dovrà spedire un ulteriore avviso intimando il pagamento entro un periodo non inferiore a venti giorni dalla spedizione dell'avviso e gravare l'utente delle maggiori spese di spedizione e d'ufficio.

Qualora l'abbonato non ottemperi alla intimazione di cui al primo comma, la concessionaria potrà, senza ulteriori preavvisi, sospendere l'erogazione di corrente ed anche disattivare o togliere l'impianto.

ART . 5 — RIATTIVAZIONE DI UTENZA

Il ripristino della utenza disattivata:

- alla scadenza del contratto;
- per danni causati dall'abbonato, o per sua morosità;

potrà essere accordato dopo il pagamento delle spese di riacciamento, di rimborso danni, e nei casi di morosità, di versamento delle rate dovute e non pagate, gravate di interessi nella misura del tasso legale, spese d'ufficio, di spedizione e altre spese documentabili.

ART . 6 – RIMBORSO RATE

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui la utenza sia stata sospesa per fatto non imputabile all'abbonato.

ART . 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- a) essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il concessionario comunica un recapito a cui gli utenti e l'amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi;
- b) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutti gli impianti compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate; dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda, purché sia tecnicamente possibile eseguire l'allacciamento stesso. I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato;
- c) servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso verso il pubblico che verso il personale del cimitero;
- d) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, mancanza di energia elettrica, e quant'altro non dipendente dalla propria volontà;
- e) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine rotte, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo in particolare alla sostituzione, almeno entro sette giorni dalla data di segnalazione, delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate; le lampade votive sono fornite direttamente a cura e spese del concessionario ;
- f) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli altri inerenti agli impianti. E' fatto obbligo di

- segnalazione da parte del soggetto che effettua il lavoro, della necessità di intervento e dell'esatta ubicazione dei luoghi;
- g) ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

ART . 8 — MODIFICAZIONI DI IMPIANTO

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

ART . 9 – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti da forza maggiore, per riparazioni alta rete, per incendi e distruzioni, ecc. non daranno diritto all'abbonato di chiedere alcun rimborso di spese né di sospendere il pagamento delle rate. In caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore, il ripristino spetta alla ditta concessionaria.

ART . 10- VIGILANZA SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Sul buon andamento del servizio vigilano gli operatori comunali addetti al servizio cimiteriale che sono obbligati a riferire ai competenti organi comunali in merito alle disfunzioni rilevate .

ART . 11 —FURTI E MANOMISSIONI

La ditta concessionaria non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sulle tombe o colombari degli abbonati.

ART . 12 -RECLAMI

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto alla ditta concessionaria e per conoscenza all'Amministrazione Comunale con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento. I reclami non danno diritto a differire il pagamento.

ART . 13 – AVVERTENZE

E' severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART . 14 – MODIFICAZIONI AL PRESENTE DISCIPLINARE

Qualsiasi modificazione al presente disciplinare può essere apportata solo a seguito di deliberazione della Giunta del Comune di Armeno .